



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 116 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 852 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

AMBULATORIO SPECIALISTICO CARAVAGGIO S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Braggio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Proba Petronia, n. 86;

contro

SOGEI S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Valentina Leone ed elettivamente domiciliata presso la Studio Lattanzi-Cardarelli in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 47;

nei confronti di

COLOMBO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche per effetto di motivi aggiunti

- della nota prot. n. 14123 del 28 dicembre 2011 con cui SOGEI ha negato l'accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente per conoscere le modalità di affidamento del servizio di assistenza medica ai dipendenti SOGEI;

- della nota prot. n. 1319 del 3 febbraio 2012, con cui SOGEI ha negato l'accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente con istanza del 30 gennaio 2012 per conoscere le modalità di affidamento del servizio di assistenza medica ai dipendenti SOGEI;

- di ogni altro provvedimento ad essi connesso, antecedente o successivo, derivato o consequenziale.

Visti il ricorso e l'atto recante motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di SOGEI e i documenti prodotti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con il ricorso introduttivo la Società Ambulatorio specialistico

Caravaggio S.r.l. ha contestato la legittimità del provvedimento con il quale la SOGEI ha negato l'accesso ai documenti richiesti con istanza del 12 dicembre 2011. In argomento la società ricorrente ha ricordato di essere stata affidataria di un contratto di appalto di durata biennale per il servizio di assistenza medica ai dipendenti di SOGEI con scadenza 31 marzo 2011 e di non essere stata invitata alla selezione svolta sempre da SOGEI per l'affidamento del medesimo contratto per il periodo successivo, tenuto conto che, in prossimità della scadenza del contratto ed anche successivamente, essa aveva manifestato (con comunicazioni del 15 febbraio 2011, 15 marzo 2011 e 20 settembre 2011) l'interesse ad essere coinvolta nella successiva selezione. La richiesta di ostensione documentale aveva dunque quale bersaglio la corrispondenza in entrata ed in uscita intercorsa tra SOGEI ed il centro medico specialistico Colombo S.r.l., poi risultata aggiudicataria del nuovo appalto, nonché la determina a contrarre relativa alla nuova procedura;

- SOGEI aveva negato l'accesso sul presupposto che gli atti richiesti erano inerenti ad una attività di esecuzione contrattuale e, quindi, non amministrativa, oltre alla circostanza che la società richiedente l'accesso non aveva "partecipato al relativo confronto concorrenziale a monte" (così, testualmente, nell'atto impugnato con il ricorso introduttivo), di talché la richiesta ostensiva mascherava un non legittimamente coltivabile intendimento di effettuare un controllo generalizzato in ordine all'operato dell'amministrazione. Con specifico riguardo alla richiesta accessiva avente ad oggetto la

determina a contrarre adottata da SOGEI per l'indizione della nuova procedura, il diniego era motivato sulla circostanza che, avendo SOGEI fatto ricorso alla procedura del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in virtù del proprio regolamento del 16 dicembre 2008, "per il confronto in oggetto, non era tenuta a dare evidenza pubblica alla procedura, potendo procedere, così come è avvenuto, con le forme previste dal predetto art. 125, comma 4, del Codice appalti. Il cottimo fiduciario, infatti, ha natura di procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del Codice" (così ancora, testualmente, nell'atto impugnato con il ricorso introduttivo);

- successivamente, in data 30 gennaio 2012, la Società oggi ricorrente trasmetteva una nuova istanza di accesso documentale a SOGEI al fine di avere copia dell'elenco dei soggetti invitati alla procedura negoziata, della lettera di invito e dei relativi allegati, delle offerte economiche ricevute dai soggetti invitati nonché della determina di aggiudicazione del servizio e/o del contratto d'appalto con la società controinteressata;

- anche in questo caso SOGEI negava la richiesta ostensione sostenendo che la richiedente mancasse dell'interesse ad acquisire la documentazione richiesta a causa della mancata partecipazione alla procedura nonché per il fatto che l'istanza di accesso aveva identico contenuto rispetto alla precedente già denegata;

- la Società Caravaggio ha impugnato entrambi i dinieghi opposti dalla SOGEI alle due richieste ostensive, rispettivamente con il ricorso

principale e con il successivo recante motivi aggiunti, lamentando in sostanza la violazione di tutte le disposizioni di legge disciplinanti la materia dell'accesso ai documenti formati nel corso o in occasione di procedure di affidamento di commesse pubbliche, chiedendo in via giudiziale la ostensione degli atti richiesti, previo annullamento degli impugnati provvedimenti di diniego;

- la SOGEI ha resistito confermando la corretta interpretazione della normativa di settore, tenuto conto della posizione della ricorrente non legittimata all'accesso per non aver partecipato alla procedura, tanto da eccepire l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse;

- la società ricorrente ha depositato memorie di replica nelle quali ha contestato ancora una volta il punto di vista espresso da SOGEI anche nelle difese prodotte, specificando maggiormente l'interesse che l'ha mossa e la muove alla duplice pretesa ostensiva;

Rilevato che:

- la questione che sottende alla controversia qui in esame è tutta incentrata sulla sussistenza o meno, in via generale, della legittimazione ad accedere ai documenti formati nel corso ed in occasione di una procedura di affidamento di un appalto "in economia" ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici in capo ad una società che non sia stata invitata a partecipare a quella procedura e, qualora detta legittimazione sussista, se vi sia un limite all'accesso con riguardo a taluni atti della procedura in questione;

- il nodo giuridico relativo alla legittimazione all'accesso è nel nostro ordinamento risolto in via generale dalle disposizioni del Capo V della

legge 7 agosto 1990 n. 241 e, nello specifico con riguardo al settore dell'affidamento delle commesse pubbliche, dall'art. 13 del Codice dei contratti che, al comma 1, fa espresso richiamo alle disposizioni contenute nella normativa generale al fine di confermarne l'applicazione nei casi in cui il citato articolo 13 non rechi puntuali prescrizioni;

- in materia di procedure di affidamento di commesse pubbliche, senza distinzione di valore della commessa da affidarsi né di criterio di affidamento (e quindi anche, per ciò che qui interessa, con riguardo alla tipologia di affidamenti disciplinati dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici), atteso che l'art. 121, comma 1, del Codice stesso estende ad ogni tipo di affidamento anche di modicissimo valore – e comunque al di sotto della c.d. soglia di rilevanza comunitaria – le disposizioni e non solo i principi ricadenti, tra l'altro, negli articoli contenuti nella Parte I del Codice, nella quale è collocato l'art 13), l'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti pubblici così si esprime: “in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”;

- posto che l'art. 13, comma 5 lett. a), del Codice fa riferimento solo ad alcuni specifici atti formati nel corso della procedura di affidamento (non assumendo rilievo il richiamo ai casi di cui alla lett. b) non avendo il regolamento di esecuzione al Codice, D.P.R. 5

ottobre 2010 n. 207, disciplinato nulla in materia, come al contrario aveva stabilito la surrichiamata norma codicistica), vale a dire le offerte presentate dai concorrenti e le giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia delle stesse, appare evidente come il legislatore abbia voluto attribuire la legittimazione ad accedere ai suindicati atti di gara ai soli “concorrente(i) che lo chieda(no) in vista della difesa in giudizio dei propri(oro) interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”;

- il dato letterale offerto dalla norma in questione porta dunque ad affermare che la disposizione specifica recata dall’art. 13 (oltre ad escludere dall’accesso, al comma 5 lett. c) e d) i pareri dei legali e le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto, finendo con l’ammettere, peraltro e a contrario, l’applicazione dell’istituto dell’accesso anche nella fase di esecuzione del contratto, sempreché il richiedente l’ostensione, secondo le traiettorie interpretative che si preciseranno qui appresso, sia legittimato all’accesso per aver partecipato alla procedura di scelta dell’affidatario del contratto) individua quali legittimati alla richiesta ostensiva solo i concorrenti (cioè coloro che hanno effettivamente partecipato alla procedura selettiva), ma ciò esclusivamente in relazione alle richieste di accesso alle offerte ed alle relative giustificazioni;

- proprio tenendo conto del dato letterale della norma, per gli altri atti di gara deve ricercarsi la soluzione al nodo giuridico di cui sopra nelle

disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 (non a caso l'art. 13, comma 1, del Codice espressamente stabilisce che: "Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni"). Appare evidente, dunque, che il legislatore, al momento della stesura del Codice, abbia solo voluto incastonare alcune disposizioni necessarie a garantire concretamente il rilievo delle esigenze di salvaguardia della specificità delle procedure di affidamento di commesse pubbliche, anche nell'ipotesi di richieste di accesso documentali relative all'intera operazione di affidamento, non esclusa quella di esecuzione del contratto, nell'ambito della generale disciplina dell'accesso documentale, per come regolamentata dalle disposizioni contenute nel Capo V della legge n. 241 del 1990 (in tal senso si veda Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2010 n. 5062), mantenendo ferma l'applicabilità di detta disciplina generale anche nel settore dei contratti pubblici, laddove non emergano puntuali necessità di tutela dei principi di trasparenza e correttezza oltre alla garanzia della par condicio tra gli aspiranti contraenti (ed a tale tutela sono rivolte le disposizioni recate dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 13) nonché del principio di leale concorrenza tra le imprese e della salvaguardia di segreti tecnici e commerciali e del know-how, in genere, riferiti alle singole partecipanti alla selezione (in tal senso il comma 5, lett. a), dell'art. 13), ovvero altre rigorose esigenze di segretezza (in tal senso il

comma 5, lett. c) e d), dell'art. 13);

- partendo, quindi, dalla dichiarata applicabilità della disciplina generale sull'accesso documentale anche al settore dei contratti pubblici, pare necessario affermare che l'esigenza, espressa dall'art. 22, comma 1, lett. b), di ancorare la legittimazione all'accesso alla sussistenza di una relazione qualificata tra il richiedente ed il documento richiesto nell'ambito di una effettiva e concreta idoneità – pur se al momento della richiesta ancora potenziale, visto che potrebbe non svilupparsi un effettivo contenzioso giudiziale successivo – di garantire, una volta ottenuto l'accesso, una adeguata tutela della posizione soggettiva vantata dal richiedente, deve essere vagliata con particolare attenzione, sia in sede di decisione amministrativa da parte dell'ufficio coinvolto dalla richiesta di accesso sia in sede di valutazione giudiziale del ricorso avente analogo obiettivo, tenuto conto che con l'istituto dell'accesso il legislatore non ha voluto rendere acquisibili “sempre e comunque ed ad ogni costo” i documenti detenuti dalle amministrazioni e dagli altri soggetti ad esse equiparati (difatti quando ha voluto estendere la capacità conoscitiva dei cittadini il legislatore lo ha esplicitato con fonte primaria ed espressamente, come nel caso dell'accesso alle informazioni ambientali, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 ottobre 2005, n. 195, in attuazione della direttiva 2003/4/CE) tanto che la possibilità di presentare una istanza di accesso è condizionata alla dimostrazione, da parte del richiedente, di esprimere con quella richiesta “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”;

- a conferma di quanto sopra è sufficiente citare le condivisibili affermazioni dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione 18 aprile 2006 n. 6, nella parte in cui ha qualificato il diritto di accesso come una situazione soggettiva che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risulta caratterizzata per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi)". Da ciò il Supremo consesso ha fatto derivare la riflessione sul carattere essenzialmente "strumentale" di tale posizione, che "si riflette inevitabilmente sulla relativa azione, con la quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata. In altre parole, la natura strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento caratterizza marcatamente la strumentalità dell'azione correlata e concentra l'attenzione del legislatore, e quindi dell'interprete, sul regime giuridico concretamente riferibile all'azione, al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell'interesse, ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche di terzi controinteressati". Ne deriva, pertanto, una forte intimità tra la posizione soggettiva che con quel documento può essere tutelata e la utilità che l'acquisizione di quel documento può recare al richiedente l'accesso, circoscrivendosi in tal modo e definendosi in tal guisa la nozione di legittimazione all'accesso documentale, secondo i canoni

espressi dalle disposizioni recate dal Capo V della legge n. 241 del 1990;

- le suindicate osservazioni conducono pertanto ad affermare che, con riferimento alle richieste ostensive aventi ad oggetto gli atti di una procedura di affidamento di una commessa pubblica, occorre distinguere tra:

a) la richiesta di ottenere copia delle offerte presentate nel corso della procedura selettiva e delle giustificazioni delle stesse, rispetto alla quale sono legittimati solo i concorrenti (a questo punto, poi, occorrerebbe ulteriormente distinguere in ragione del tipo di concorrente se sussiste il secondo elemento pregiudiziale all'accoglimento della richiesta ostensiva, vale a dire l'interesse all'accesso di tali atti, ma tale scrutinio non è richiesto dalla controversia in esame) per effetto della disposizione speciale recata dall'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti pubblici;

b) la richiesta di ottenere copia degli altri atti di gara, che è disciplinata dalle norme generali sull'accesso ai documenti amministrativi della legge n. 241 del 1990 e che, quanto alla legittimazione, è condizionata dalla dimostrabilità che l'istante si trovi in una condizione di stretto collegamento funzionale tra la propria posizione soggettiva, l'acquisizione del documento e l'utilità potenziale che quest'ultimo è in grado di recare in vista della cura e tutela di detta posizione;

- consegue a quanto sopra che, in disparte la legittimazione a richiedere l'accesso alle offerte presentate, appare naturale che legittimati a richiedere l'accesso agli altri atti di "gara" siano tutti

coloro che a quella selezione abbiano effettivamente partecipato, apparendo costoro i naturali fruitori di quella documentazione per curare e difendere la posizione soggettiva vantata, sia con riguardo alla emersione di illegittimità nella procedura di scelta sia nella fase successiva di esecuzione (stante l'ormai normativizzata obbligatorietà nei contratti pubblici dell'eventuale scorrimento della graduatoria);

- nondimeno però, tenendo conto dei principi e delle disposizioni recati dagli artt. da 22 a 27 della legge n. 241 del 1990, anche chi non ha partecipato alla selezione può vantare una legittimazione all'accesso, allo scopo di poter verificare se emergono elementi per contestare in sede giudiziale (ovvero direttamente nei confronti della stessa amministrazione) la scelta assunta dal soggetto aggiudicatore, in particolar modo qualora, come nel caso - qui in esame - trattandosi di una procedura con riferimento alla quale non sia richiesta una forma ampia di pubblicità ed un potere di selezione delle ditte partecipanti, detta scelta abbia impedito alla ditta richiedente l'accesso di partecipare alla selezione;

- difatti, opinare il contrario condurrebbe a creare un'area di imperscrutabilità dell'operato del soggetto aggiudicatore che né le disposizioni più sopra richiamate sia della legge n. 241 del 1990 sia dell'art. 13 del Codice dei contratti pubblici né altri principi o norme dell'ordinamento hanno inteso determinare, a discapito della garanzia di tutela dell'aspirante concorrente;

- né può considerarsi utile ad affermare il contrario quanto sostenuto dalla parte resistente in ordine alla applicazione del principio di

rotazione con riguardo alla selezione delle ditte da invitare alle procedure “in economia” svolte ai sensi dell’art. 125 del Codice, atteso che la legittimità della scelta assunta dal soggetto aggiudicatore di non invitare una ditta che già era stata destinataria di un affidamento di analogo oggetto contrattuale attiene, semmai, al merito di una eventuale controversia giudiziale ma non può, di per se sola, costituire ostacolo alla conoscenza dei (seppur pochi, sotto un profilo quantitativo, secondo le coordinate interpretative che tra poco verranno descritte) documenti che caratterizzano le modalità di esercizio del “potere di invito” da parte del medesimo soggetto aggiudicatore. Accogliendo una interpretazione delle disposizioni disciplinanti la materia volta a considerare carente di legittimazione all’accesso ogni soggetto non partecipante ad una selezione, basterebbe, intuitivamente, ad un soggetto aggiudicatore scegliere di non invitare una ditta alla procedura per escludere ogni possibilità di verifica ab externo del suo operato, impedendo che detto comportamento sia vagliabile, quanto alla compatibilità normativa, financo dal giudice amministrativo. E ciò vale ancor di più quando, come è avvenuto nel caso in esame (per come è dimostrato documentalmente), il richiedente l’accesso abbia più volte comunicato all’ente, ancor prima che questo svolgesse la procedura di scelta, l’interesse a voler essere nuovamente coinvolto nelle future operazioni contrattuali di quell’ente;

- purtuttavia, se per un verso va confermata la potenziale legittimazione a chiedere l’accesso ai documenti di “gara” anche in

favore di chi alla stessa non abbia partecipato in qualità di concorrente, sotto altro profilo deve essere decisamente circoscritta l'area dei documenti ostensibili in favore di questa categoria di richiedenti, limitandosi ragionevolmente la platea dei documenti acquisibili esclusivamente a quelli idonei a descrivere esteriormente le scelte fondamentali assunte dal soggetto aggiudicatore per impostare la selezione e definirla e che, verosimilmente, vanno indicati nella determina (o delibera) a contrarre, nel bando (o altro atto costituente lex specialis della procedura), nel provvedimento di aggiudicazione definitiva (o di affidamento o equivalente) e nel contratto;

Ritenuto che:

- raggiunta nel modo di cui sopra la soluzione del nodo giuridico sulla definizione di legittimazione all'accesso agli atti di "gara" e verificato che, nel caso di specie, la Società Caravaggio vanta detta legittimazione, per tutte le sopra illustrate considerazioni, il Collegio deve ora verificare se in capo alla medesima società possa ritenersi esistente l'interesse a richiedere l'accesso a quei documenti elencati nelle due istanze ostensive denegate dalla SOGEI. Con riferimento alle categorie di documenti poco sopra indicati e rispetto ai quali si è qui affermata la potenziale estensibilità anche in favore di chi non ha partecipato ad una procedura in economia per non esservi stato invitato, seppur solo in parte coincidenti con quelli richiesti dalla odierna società ricorrente, in via generale non appare revocabile in dubbio la sussistenza anche – con riferimento alla Società Caravaggio – dell'interesse all'accesso;

- la presenza di quest'ultimo, come è noto, va rinvenuta tenendo conto anche di quanto emerge dalla formulazione della domanda di accesso presentata a suo tempo dal richiedente, ribadita o nuovamente espressa anche in sede giudiziale, sicché nel caso in cui la vicenda ostensiva si sposti dalla iniziale sede amministrativa per raggiungere quella giurisdizionale la intentio dell'actio ad exhibendum va ricercata dal giudice nelle espressioni utilizzate dalla parte ricorrente negli atti introduttivi del giudizio nonché negli ulteriori atti prodotti nel corso dello stesso, quali memorie e repliche;

- orbene, nel caso di specie, la Società Caravaggio ha inizialmente definito l'interesse sotteso all'accesso documentale nei confronti di SOGEI in quanto indirizzato ad "aver conto dell'iter seguito dall'Amministrazione SOGEI e per il compiuto esercizio di una eventuale attività difensiva in sede giurisdizionale" (così, testualmente, a pag. 4 del ricorso introduttivo), ribadendo poi che esso è finalizzato "a conoscere se e con quali modalità SOGEI avesse affidato alla controinteressata il servizio di assistenza medica per i propri dipendenti" (così, testualmente, a pag. 6 del ricorso recante motivi aggiunti); tuttavia la medesima società ha ritenuto di circoscrivere ancor più esattamente l'interesse sotteso alla richiesta ostensiva, ridefinendo la propria posizione dinanzi a tale fondamentale presupposto della stessa rispetto alle precedenti indicazioni, affermando espressamente che "l'interesse all'accesso di Caravaggio non muove dall'intento di sindacare il mancato invito alla procedura negoziata da parte di Sogei (invocando il principio di rotazione), bensì

dal diritto di conoscere, in base al fondamentale principio di trasparenza, gli atti che possono esplicare effetti – e quindi produrre un’interferenza – a vario titolo nel settore dei servizi sanitari in cui opera la ricorrente” (così, testualmente, a pag. 4 della memoria di replica);

- appare quindi di tutta evidenza come la società ricorrente, specificando nel modo di cui sopra l’effettivo interesse sotteso alla richiesta di accesso, abbia manifestato una palese intenzione di conoscenza degli atti della procedura non direttamente volta alla cura e tutela della propria posizione soggettiva, fino alla eventuale proposizione di un ricorso giurisdizionale, ma più genericamente legata alle conseguenze che l’affidamento da parte di SOGEI ad altro soggetto, attraverso il modello di cui all’art. 125 del Codice, del servizio di assistenza medica per i propri dipendenti, potrebbe provocare nel mercato di riferimento;

- i ricorsi (sia quello principale che quello recante motivi aggiunti) vanno pertanto dichiarati inammissibili non per carenza di legittimazione, ma per difetto di interesse all’accesso documentale, posto che la relativa richiesta è qualificata da un generico interesse ostensivo, che lambisce l’obiettivo di effettuare una verifica generalizzata dell’operato dell’amministrazione (finalità espressamente esclusa dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990), in virtù di un paventato diritto soggettivo assoluto all’accesso documentale che il legislatore nazionale (per le ragioni più sopra ampiamente sviluppate) non ha mai disciplinato nel nostro ordinamento, assumendo al

contrario tale istituto la configurazione di una garanzia di natura procedimentale per il richiedente avente esclusivamente finalità strumentali di tutela di posizioni sostanziali propriamente dette, sia di diritto soggettivo, sia di interesse legittimo, ma non potendosi nel contempo considerare alla stregua di posizione sostanziale autonoma, non fornendo di per sé ed essa stessa utilità finali o vantaggi definitivi. Stimato che la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti determina la soccombenza della Società ricorrente e che, conseguentemente, ad essa debbano essere imputate le spese giudiziali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. per come richiamato dall'art. 26, comma 2, c.p.a., potendosi liquidare le stesse nella misura complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e restando compensate nei confronti della controinteressata non costituita;

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe e relativi motivi aggiunti li dichiara inammissibili.

Condanna l'Ambulatorio Specialistico Caravaggio S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio alla Sogei S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Spese compensate nei confronti della parte non costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 4 aprile
2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)